

551.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 1 — Articolo 1)	13
Missioni vevoli nella seduta del 17 giugno 1999	3	(Sezione 2 — Articolo 2)	13
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 3 — Articolo 3)	14
Ministro delle finanze (Trasmissione di un documento)	3	(Sezione 4 — Articolo 4)	15
Nomina ministeriale (Comunicazione)	4	(Sezione 5 — Articolo 5)	15
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	4	(Sezione 6 — Articolo 6)	16
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 7 — Articolo 7)	16
Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 4354-quinquies-B	5	(Sezione 8 — Articolo 8)	17
(Sezione 1 — Articolo 3)	5	(Sezione 9 — Articolo 9)	17
(Sezione 2 — Articolo 4, emendamento ed articolo aggiuntivo)	5	(Sezione 10 — Articolo 10)	17
(Sezione 3 — Ordini del giorno)	6	(Sezione 11 — Articolo 11)	17
Progetti di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) nn. 675-1873-2507-2891-3014-3081-B	13	(Sezione 12 — Articolo 12 ed emendamenti)	18
		(Sezione 13 — Articolo 13)	19
		(Sezione 14 — Articolo 14)	19
		(Sezione 15 — Articolo 15)	19
		(Sezione 16 — Articolo 16)	20
		(Sezione 17 — Articolo 17)	21
		(Sezione 18 — Articolo 18)	22

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 19 — Articolo 21)	22	(Sezione 25 — Articolo 27 ed emendamento)	25
(Sezione 20 — Articolo 22)	22	(Sezione 26 — Ordine del giorno)	26
(Sezione 21 — Articolo 23 ed emendamento)	23		
(Sezione 22 — Articolo 24)	23	Progetti di legge nn. 4493-325-382-406-522-	
(Sezione 23 — Articolo 25)	24	589-901-1089-1842-2036-2087-2341-2460-	
(Sezione 24 — Articolo 26 ed emendamenti)	24	2550-2680-2818-3262-4466-5008-5173	27
		(Sezione 1 — Articolo 2 ed emendamenti) ..	27

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 17 giugno 1999.**

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivo, Pennacchi, Pinza, Polenta, Pozza Tascia, Ranieri, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 16 giugno 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

MENIA: « Modifica all'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali per le famiglie monoreddito » (6140).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI FOLLINI ed altri: « Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di ordinamento federale dello Stato » (6044) *Parere delle Commissioni III, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VIII Commissione (Ambiente):

FRANZ ed altri: « Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi » (5263) *Parere delle Commissioni I, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera del 9 giugno 1999, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione in Commissione LAVAGNINI ed altri n. 5/04659 pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16 giugno 1998, concernente gli adempimenti Iva per raccoglitori e rivenditori di rottami ferrosi.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 giugno 1999, ha comunicato ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 e successive modificazioni, che è stato conferito alla professoressa Nerina DIRINDIN l'incarico triennale di direzione del dipartimento della programmazione nell'ambito del Ministero della sanità.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nonché alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 12 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 2 della legge 11 giugno 1998, n. 205, e dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dei contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno, di cui al capitolo 1204 del relativo stato di previsione della spesa per il 1999.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 luglio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4354-quinquies-B)

(A.C. 4354-quinquies-B — sezione 1)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 11-ter della citata legge n. 468 del 1978, le parole da « I disegni di legge » fino a « coperture » sono sostituite dalle seguenti: « I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture ».

(A.C. 4354-quinquies-B — sezione 2)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. In allegato alla relazione previsionale e programmatica il Governo trasmette al

Parlamento un elenco di tutte le opere pubbliche finanziate integralmente o parzialmente dallo Stato per una spesa superiore a lire 50 miliardi, indicando le leggi di finanziamento, l'importo complessivo della somma stanziata, di quella impegnata e di quella erogata, l'anno di deliberazione dell'opera, quello di inizio dei lavori e quello del suo completamento.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

4. 1. Bono, Armani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

4. 01. Bonato.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 4354-quinquies-B — sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il provvedimento di riforma in materia finanziaria e contabile;

considerata la opportunità di porre il Parlamento in condizioni di valutare con tempestività e completezza di dati le singole iniziative legislative che comportano variazioni di bilancio per quanto attiene in particolare alle entrate fiscali;

impegna il Governo

a disporre affinché siano immediatamente attivate le procedure per l'acquisizione *on-line* da parte della Camera dei deputati dei dati delle entrate fiscali gestiti dalla società concessionaria dell'Anagrafe Tributaria Sogei.

9/4354-quinquies-B/1. Marinacci, Volontè, Tassone.

La Camera,

esaminato il provvedimento concernente disposizioni in materia finanziaria e contabile;

avvertita l'esigenza di rafforzare un puntuale controllo delle risorse pubbliche derivanti dal bilancio dello Stato;

valutata la necessità di procedere all'ammodernamento degli strumenti di controllo al fine di certificare la correttezza, la impostazione contabile, la trasparenza, la visibilità del bilancio dello Stato sia rispetto alle norme di contabilità che rispetto ai vincoli europei;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire una Autorità per il Bilancio che operando in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione possa chiedere dati e

notizie alle Amministrazioni statali nonché a tutti soggetti destinatari di trasferimenti a carico di enti pubblici, presentando una relazione annuale al Parlamento.

9/4354-quinquies-B/2. Rebuffa, Sanza, Tassone, Volontè, Buttiglione.

La Camera

considerato che:

l'articolo 4 del progetto di legge relativo a « Disposizioni in materia finanziaria » e contabile (A.C. 4354-quinquies B), prevede il limite di spesa superiore a 50 miliardi di lire per l'inserimento delle opere pubbliche finanziate integralmente o parzialmente dallo Stato, nell'elenco che il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento in allegato alla relazione previsionale e programmatica;

tale limite appare eccessivo e comunque insufficiente a dare al Parlamento un quadro esaustivo delle opere pubbliche in corso d'opera con finanziamenti dello Stato;

impegna il Governo

all'obbligo di redigere, a partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, lo speciale elenco, ad ampliarne il contenuto e, conseguentemente, ad inserire tutte le opere pubbliche finanziate integralmente o parzialmente dallo Stato per una spesa superiore a lire 10 miliardi.

9/4354-quinquies-B/3. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

La Camera

considerato che:

per quanto attiene alle nuove prospettive connesse all'avvio della moneta unica, il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica formalizzati nei parametri di Maastricht, il cui perseguimento ha

profondamente segnato la politica economica italiana degli anni passati favorendo l'elaborazione di una politica generale concreta e misurabile, pone all'ordine del giorno la questione di come valorizzare appieno, nel nuovo contesto interno ed internazionale che si apre con l'avvio dell'Unione economica e monetaria, gli strumenti che hanno concorso a tale risultato; tali strumenti, elaborati negli anni con il concorso dei diversi soggetti istituzionali e di tutte le forze politiche, hanno contribuito a sviluppare un metodo per l'elaborazione di una politica generale, caratterizzato dalla capacità di raccordare le politiche settoriali intorno a fini unificanti, di concentrare il confronto parlamentare sulla politica generale nelle sue diverse possibili opzioni anche alternative e di rendere possibile verificare, anche in prosieguo di tempo, il rapporto fra obiettivi, strumenti e risultati in chiave di effettivo controllo dell'operato del Governo; la sede principale intorno a cui questo metodo si è sviluppato è la discussione parlamentare sul DPEF con la successiva approvazione della risoluzione programmatica, la cui funzione può oggi divenire ancora più significativa e importante, purché il suo contenuto si adegui al nuovo contesto; il passaggio al quadro istituzionale della moneta unica, caratterizzato dall'entrata in funzione del Patto per la stabilità e lo sviluppo, rafforza il valore generale del DPEF come strumento di programmazione delle principali grandezze finanziarie e ne sposta il baricentro verso la ricerca delle compatibilità tra stabilità e obiettivi sostanziali di politica economica; in questo contesto gli obiettivi finanziari, che sono stati per anni obiettivi finali, tornano a costituire i vincoli nel cui alveo la politica nazionale deve ricostruire obiettivi sostanziali unificanti, che si giustifichino autonomamente e diano luogo ad un processo di verifica ciclica dei risultati; nel contesto della moneta unica devono pertanto essere rinnovati i contenuti del DPEF, raccordando con chiarezza alle regole del patto di stabilità la parte volta a definire le compatibilità finanziarie, e accentuandone il valore di strumento capace di unificare

le politiche intorno a obiettivi prioritari in una situazione complessa, in cui gli obiettivi non sono scontati né predefiniti;

per quanto attiene ai cambiamenti nella situazione economica e sociale del paese, la situazione economica e sociale in cui si trovano l'Italia e l'Europa dopo l'avvio della moneta unica pone l'esigenza prioritaria di una nuova politica economica generale volta allo sviluppo sociale e alla modernizzazione del paese che deve stabilmente ancorarsi a risultati concreti e misurabili non meno di quanto è avvenuto nel processo di adeguamento ai parametri di Maastricht; a tali fini, è necessario definire preliminarmente, nell'ambito di un'intesa tra la maggioranza e le opposizioni, una nuova impostazione metodologica per il prossimo DPEF che estenda ad obiettivi di sviluppo il metodo fin qui applicato solo ad obiettivi finanziari, mentre in passato gli obiettivi reali di politica economica sono stati oggetto, nel DPEF, di esposizioni meramente dichiarativi, la finalità dello sviluppo deve oggi assumere un'istruttoria tecnica analoga a quella prevista per gli obiettivi finanziari, individuando con precisione le politiche considerate strategiche in un quadro di politica generale e nel rispetto delle compatibilità finanziarie, gli obiettivi intermedi a esse riferiti, dipendenti da politiche pubbliche, misurabili in termini di progressivo miglioramento della situazione preesistente e verificabili a scadenze predeterminate, i raccordi tra le politiche settoriali e di contesto necessarie a conseguire gli obiettivi intermedi;

per quanto attiene ai mutamenti intervenuti nell'ambito dei processi decisionali e normativi della politica nazionale, per ricomporre un quadro unitario della politica generale per la stabilità e lo sviluppo nella nuova situazione dei pubblici poteri, caratterizzata negli ultimi anni da cambiamenti radicali in campo economico e negli stessi processi decisionali e normativi, che tendono sempre più a svilupparsi fuori del Parlamento, occorre ridefinire le procedure parlamentari in materia economica e ricostruirne i contenuti in un qua-

dro più complesso e articolato; la procedura di approvazione dei DPEF rappresenta oggi il solo strumento parlamentare per confrontarsi con grandi scelte di questa portata e per chiamare lo stesso Governo a ricostruire al suo interno un quadro unitario delle attività normative e politiche che fanno ad esso capo, nel quadro di una politica economica generale rivolta agli obiettivi dello sviluppo e dell'occupazione; è quindi necessario riportare al suo interno le risultanze dei grandi sistemi di concertazione di cui il Governo è al centro quali la concertazione europea, quella con le parti sociali e quella con gli enti territoriali, che si esplicano attraverso una pluralità di momenti di cui il Parlamento deve avere un'adeguata e non episodica conoscenza, esplicitando il rapporto tra le politiche strategiche di competenza dello Stato e le decisioni assunte nell'ambito dei processi di concertazione, nel pieno rispetto della sfera di autonomia dei soggetti che vi si confrontano, ma con la consapevolezza che l'efficacia delle politiche nazionali dipende anche dal fatto che esse siano definite tenendo debitamente conto del più ampio quadro istituzionale e politico in cui si inseriscono; in particolare, rispetto ai principali ambiti di concertazione in cui è coinvolto lo Stato, il DPEF dovrebbe divenire lo strumento per coordinare le politiche nazionali con le politiche europee di convergenza e di coesione, nell'ambito delle regole fissate con il Patto per la stabilità e lo sviluppo e con particolare riferimento alla Politica agricola comunitaria (PAC) e agli interventi dei Fondi strutturali; gli interventi concordati nell'ambito della concertazione con le parti sociali, realizzando la più positiva interazione tra le decisioni del legislatore e le aspettative dei protagonisti della vita economica del paese e garantendo l'efficace funzionamento dei mercati e l'eliminazione delle loro distorsioni; le politiche perseguite a livello regionale e locale dagli enti territoriali, la cui piena autonomia, fonte di un pluralismo di indirizzi politici che costituisce un patrimonio di esperienze e sperimentazioni per tutto il paese, deve trovare un punto di equilibrio con i prio-

ritari interessi nazionali, nel quadro del decentramento delle competenze e dei compiti amministrativi in via di realizzazione anche con riferimento alla programmazione degli investimenti pubblici, tramite lo strumento delle intese istituzionali di programma, che accentua l'esigenza di un momento di sintesi nazionale che, in applicazione del principio di sussidiarietà, individui le azioni di competenza dello Stato centrale;

impegna il Governo:

per quanto attiene alle finalità generali del DPEF:

ad attuare una riforma del DPEF che ne conservi ed accentui i lati di efficacia, in primo luogo la capacità di sintesi e di riconduzione a concretezza di problemi complessi, ampliandone l'applicazione agli obiettivi della crescita economica e dello sviluppo sociale del paese, che devono radicarsi nel quadro di compatibilità finanziarie Normalizzato in sede europea con il Patto di stabilità, al fine di garantirne lo stabile fondamento e la reale efficacia nel medio e lungo periodo; ad individuare nel DPEF le politiche che si considerano strategiche al fine di perseguire gli obiettivi di stabilità e di crescita, fornendo in termini essenziali lo stato di attuazione di tali politiche e i problemi che il loro ulteriore svolgimento comporta e attribuendo la giusta rilevanza alle politiche di contesto, riferite cioè alle infrastrutture fisiche e civili che favoriscono lo sviluppo e che costituiscono obiettivi misurabili dipendenti quasi esclusivamente dall'azione pubblica;

ad allargare il quadro delle questioni politicamente rilevanti ricomprese dal DPEF in un quadro generale e sintetico, fornendo un'informazione essenziale, fortemente qualificata e mirata sulle questioni e i raccordi politicamente cruciali e rinviando ad altri documenti finanziari l'illustrazione degli elementi informativi che non assumono valore centrale nella definizione di un quadro generale di politica economica e finanziaria;

per quanto attiene alla struttura dei DPEF:

ad articolare il DPEF in due parti, dedicate rispettivamente, la prima alla definizione dei parametri-obiettivo per la stabilità, e la seconda all'illustrazione delle politiche strategiche per lo sviluppo e i diversi livelli di intervento a cui esse si esplicano, definendone lo stato di attuazione ed assegnando ad esse le risorse necessarie;

per quanto attiene al contenuto tradizionale del DPEF:

a concentrarsi sugli aspetti politicamente e strategicamente più rilevanti, indicando in particolare i saldi di bilancio, di settore statale e di P.A., che saranno poi resi vincolanti dalla risoluzione programmatica ed immodificabili da parte della finanziaria salvo, presentazione di Nota di aggiornamento del Documento, il disavanzo corrente della P.A. e la quota di miglioramento del risparmio pubblico del bilancio dello Stato destinabile alla copertura di nuovi oneri correnti, il livello tendenziale e programmatico delle spese complessive, articolate in spese correnti, al lordo e al netto degli interessi, e in conto capitale e delle entrate, articolate in tributarie, contributive, altre e in conto capitale, del bilancio dello Stato e della Pubblica Amministrazione. A questo proposito va rivisitata l'attuale composizione delle spese e in particolare quelle indicate come trasferimenti alle imprese, in quanto comprendono spese non componibili che ne rendono difficile e ingannevole la lettura; una previsione tendenziale per i settori della pubblica Amministrazione, e in particolare per gli enti previdenziali, la sanità, gli enti territoriali, le imprese pubbliche ed enti vari, le risorse destinate agli investimenti nel Mezzogiorno, una più precisa articolazione programmatica degli interventi di sviluppo, l'indicazione degli ambiti di intervento dei collegati fuori sessione;

per quanto attiene al contenuto innovativo dei DPEF, da introdurre ai fini dell'integrazione in esso degli obiettivi di sviluppo:

a prospettare, a fronte dell'andamento a legislazione vigente dei principali indicatori della finanza pubblica, commentati con informazioni verificabili, l'andamento a legislazione vigente delle politiche che si considerano strategiche ai fini della stabilità dello sviluppo, che deve comprendere i dati fondamentali circa lo stato di attuazione' e i problemi per il loro ulteriore svolgimento di carattere gestionale ed eventualmente di aggiustamento normativo;

a precisare su queste basi gli obiettivi intermedi strategici per lo sviluppo della economia nazionale, che dovranno avere carattere reale ed essere perseguibili nell'ambito delle compatibilità finanziarie ed essere quantificabili, in modo da consentirne la misurazione e la verifica politica;

a specificare quali politiche possono essere attivamente ed efficacemente perseguite sulla base della legislazione vigente con strumenti di natura politica o amministrativa;

a definire il rapporto tra le politiche considerate strategiche e le linee che il Governo intende seguire nei rapporti con i soggetti implicati nei processi di concertazione europea, territoriale e sociale. Al proposito, in relazione alle singole politiche, dovranno essere indicate: le compatibilità tra tali politiche e gli interessi e programmi di cui quei soggetti sono portatori; le modalità del coinvolgimento del Parlamento nei processi di concertazione relativi agli interventi più rilevanti; gli interventi aderenti alle politiche strategiche che il Governo intende realizzare nell'ambito dei processi di concertazione o delegare all'autonoma determinazione dei soggetti che vi partecipano; i dati essenziali sull'attuazione degli impegni assunti in tali sedi dalle parti coinvolte;

a indicare i settori che richiedono nuovi interventi normativi del Parlamento che daranno luogo a disegni di legge collegati da esaminare fuori sessione, ricomprendendo tra i collegati di natura ordi-

namentale quelli recanti le politiche di contesto nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno;

a prevedere strumenti legislativi distinti, di minore rilevanza politica e procedurale, che costituiscano un canale agevolato per gli aggiustamenti minori della legislazione vigente nei vari settori, necessari per il funzionamento delle politiche già in atto, in modo da separarne la trattazione parlamentare dalle questioni di maggiore rilevanza politica;

a individuare, accanto agli obiettivi perseguibili con azioni dirette quali gli investimenti a diretto carico dello Stato, le variabili strategiche, di natura economica, statistica e demografica, che costituiscono gli obiettivi intermedi cui sono connessi, secondo relazioni funzionari che il Governo dovrà illustrare, gli obiettivi finali dello sviluppo del Mezzogiorno sul piano economico quale evidenziato da parametri del tipo: calo del tasso di disoccupazione o crescita del livello di occupazione differenziato per aree geografiche, nonché dinamica del PIL regionalizzato e del contesto sociale, in base a indicatori quali tasso di scolarizzazione, tasso di criminalità, mortalità infantile, indicatori pro-capite della rete di infrastrutture per la comunicazione ed altri;

a fare di queste variabili gli obiettivi ai quali riferire le politiche di intervento e i meccanismi incentivanti che devono trovare collocazione nei provvedimenti collegati per le questioni di tipo ordinamentale o di natura corrente o nella stessa finanziaria per gli interventi in conto capitale;

per quanto attiene in particolare alla questione dello sviluppo del Mezzogiorno:

a fornire nel DPEF un quadro conoscitivo essenziale circa lo stato di attuazione degli interventi in corso e un quadro complessivo delle risorse destinate allo sviluppo del Sud, che dovrà distinguere le risorse europee da quelle nazionali, in modo tale da rendere possibile un riscontro del rispetto del principio di addizionalità e che dovrà essere articolato per settori

di intervento con l'indicazione degli obiettivi di risultato, definiti in termini misurabili, e dei tempi presumibili di realizzazione;

a utilizzare questo schema informativo anche nella Relazione trimestrale di cassa e negli altri documenti e relazioni presentati dal Governo, in modo che possa essere svolta una reale attività di controllo da parte del Parlamento sull'attuazione delle politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno, e in una tabella allegata alla legge finanziaria, in modo da poter verificare la situazione tendenziale e la proposta programmatica e avere un quadro certo degli impegni.

9/4354-quinquies-B/4. Cherchi, Possa, Bono, Pasetto, Testa, Solaroli, Acierno.

La Camera,

considerato che:

con l'approvazione del disegno di legge n. 4354-quinquies-B, recante disposizioni in materia finanziaria e contabile, si intende razionalizzare il ciclo annuale delle decisioni parlamentari sulla programmazione finanziaria del settore pubblico;

partecipando all'attuazione della moneta unica europea ed alla disciplina ed ai vincoli del patto di stabilità si determinano ormai in sedi sovranazionali le compatibilità finanziarie e le stesse condizioni con le quali vi concorre la politica monetaria;

in base alle risultanze consuntive degli ultimi tre esercizi il conto economico delle pubbliche amministrazioni registra oscillazioni nell'ordine di poche migliaia di miliardi e che quindi il confronto Governo - Parlamento non può più incentrarsi sulla entità della spesa pubblica, ma sulla sua riqualificazione, sull'efficacia e sulle verifiche di risultato correlate agli obiettivi fissati;

impegna il Governo:

a strutturare il Documento di programmazione economico-finanziaria su un profilo temporale più ampio (2000-2003) e coerente con l'orizzonte di piano previsto dall'Unione europea e secondo un quadro espositivo che dia evidenza analitica sia alle previsioni di finanza pubblica, sia, e a maggior ragione, agli obiettivi di sviluppo economico e territoriale.

9/4354-quinquies-B/5. Solaroli, Cherchi, Possa, Bono, Pasetto, Testa, Acierno, Giancarlo Giorgetti.

La Camera

impegna il Governo

a trasmettere, entro il 15 luglio di ciascun anno, al Parlamento e alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, elementi informativi sulle previsioni di bilancio a legislazione vigente per l'anno successivo, in termini di competenza. Tale informazione è organizzata per dare evidenza ai principali comparti di spesa e di entrata, nonché alle spese suddivise per Regioni e destinate alle aree depresse, sulla base di un più ampio livello di aggregazione degli stanziamenti. Lo schema degli elementi informativi sulle previsioni di bilancio a legislazione vigente deve essere sintetico e commentato e deve diventare lo schema sulla base del quale avrà luogo l'informazione permanente del Governo al Parlamento;

ad estendere inoltre tale nota sintetica, a partire dall'anno 2000 e sempre entro il 15 luglio di ciascun anno, ai dati di rendiconto relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente e a quelli del disegno di legge di assestamento per l'esercizio in corso.

9/4354-quinquies-B/6. Possa, Solaroli, Cherchi, Bono, Pasetto, Testa, Acierno, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

premesso che il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento A.C. 4354-quinquies B delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che aveva attuato la delega di cui all'articolo 5 della legge n. 94 del 1997, in particolare individuando le funzioni-obiettivo del bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad attuare mediante tali disposizioni correttive una attenta revisione delle suddette funzioni-obiettivo, in modo da migliorarne la completezza della rappresentazione dell'azione pubblica da esse fornita;

a integrare la legge che presenta il bilancio di previsione dello Stato con elementi informativi che consentano di valutare l'entità delle risorse annualmente destinate alle singole funzioni-obiettivo;

ad inserire infine in allegato alla legge che presenta il bilancio di previsione dello Stato, oltre che gli elenchi delle funzioni-obiettivo articolati per il Ministero, come già attualmente, anche un elenco completo di tutte le funzioni-obiettivo.

9/4354-quinquies-B/7. Pagliuca, Possa.

La Camera,

convinta dell'opportunità di una piena valorizzazione delle risultanze del Rendiconto al fine di un più efficace orientamento dell'azione programmatica e dell'attività gestionale;

impegna il Governo

ad integrare il Rendiconto con una illustrazione dei dati di consuntivo, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate, di cui vengono posti in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del

programma di Governo; in particolare, in tale illustrazione, dovranno essere confrontati con le previsioni, e commentati, i risultati ottenuti riguardanti: lo sviluppo delle aree depresse del Paese, la lotta alla disoccupazione, lo sviluppo dell'occupazione, il contenimento della spesa corrente statale, la realizzazione di investimenti infrastrutturali a totale o parziale partecipazione pubblica, le privatizzazioni.

9/4354-quinquies-B/8. Marzano, Possa.

La Camera,

premesso che il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento A.C. 4354-quinquies B delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni

correttive al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che aveva attuato la delega di cui all'articolo 5 della legge n. 94 del 1997, in particolare individuando le unità previsionali di base del bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad attuare mediante tali disposizioni correttive una attenta revisione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, in particolare istituendo distinte unità previsionali di base in tutti quei casi in cui l'attuale unità previsionale di base non individua con sufficiente precisione l'effettiva destinazione delle risorse.

9/4354-quinquies-B/9. Alessandro Rubino, Possa.

PROGETTI DI LEGGE: SBARBATI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BONITO ED ALTRI; MIGLIORI, DELMASTRO DELLE VEDOVE ED ALTRI E MOLINARI ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, RECANTE ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 593 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (675-1873-2507-2891-3014-3081-B)

(A.C. 675 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE
21 NOVEMBRE 1991, N. 374

ART. 1.

(Ammissione al tirocinio).

1. L'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – *(Ammissione al tirocinio)* – 1. Il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovrà essere

dichiarata l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. 2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare ».

(A.C. 675 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

(Tirocinio e nomina).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dal-

l'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — (*Tirocinio e nomina*) — 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.

4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.

5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.

6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.

7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di

pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.

8. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a lire cinquanta-mila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.

9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina ».

(A.C. 675 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(*Requisiti per la nomina*).

1. L'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Requisiti per la nomina*) —
1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
- e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
- g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni

di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;

h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

2. Il requisito di cui alla lettera *h)* del comma 1 non è richiesto per coloro che hanno esercitato:

a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;

b) funzioni notarili;

c) insegnamento di materie giuridiche nelle università;

d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario. 4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina ».

(A.C. 675 — sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

(Corsi per i giudici di pace).

1. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « può organizzare » sono sostituite dalla seguente: « organizza »;

b) il comma 5-*bis* è abrogato.

(A.C. 675 — sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace).

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)* ».

2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-*bis*, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto.

2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-*bis* e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-*ter* ».

(A.C. 675 — sezione 6)**ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.***(Incompatibilità).*

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *c*), della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, le parole: « nell'anno precedente » sono sostituite dalle seguenti: « nei tre anni precedenti ».

2. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

« *c-bis*) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, figli o fratelli che svolgono abitualmente tale attività ».

3. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis*. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado ».

4. L'articolo *8-bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

(A.C. 675 — sezione 7)**ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 7.***(Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari).*

1. L'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *(Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari)* — 1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

(A.C. 675 — sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 8.

(Doveri del giudice di pace).

1. L'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — *(Doveri del giudice di pace)*
— 1. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti ».

(A.C. 675 — sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 9.

(Divieto di applicazione o supplenza).

1. Dopo l'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — *(Divieto di applicazione o supplenza)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti ».

(A.C. 675 — sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Richiesta di trasferimento e concorso di domande).

1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 10-ter. — *(Richiesta di trasferimento e concorso di domande)* — 1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.

2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno priorità. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore della magistratura valuta a quale accordare priorità ».

(A.C. 675 — sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati).

1. Dopo l'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'ar-

articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 10-*quater*. — (*Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati*). — 1. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario ».

(A.C. 675 — sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(*Indennità spettanti al giudice di pace*).

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire ottantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centoventimila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e di lire centoventimila per ogni sentenza che definisce il processo ».

2. In deroga alla disciplina sul cumulo tra trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e redditi da lavoro, resta fermo il disposto del comma 4-*bis* dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE

Conseguentemente, al comma 1, capoverso comma 3, sostituire la parola: ottantamila con la seguente: settantamila e sostituire la parola: centoventimila con la seguente: centodiecimila.

12. 1. La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al giudice di pace è altresì attribuita una indennità giudiziaria, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel limite massimo complessivo di lire 15 milioni annui per ciascun giudice di pace. All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 48 mila milioni per l'anno 1999 e in lire 60 mila milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

12. 2. Fiori.

(A.C. 675 — sezione 13)

ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Disposizione per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta).

1. All'articolo 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1, le parole: « e alla dispensa » sono sostituite dalle seguenti: « alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca ».

(A.C. 675 — sezione 14)

ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 593 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ART. 14.

(Delega al Governo in materia penale).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonchè il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 16, 17 e 18.

(A.C. 675 — sezione 15)

ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Competenza in materia penale).

1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse); 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale, e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale; 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma (diffamazione); 612, primo comma (minaccia); 626 (furti punibili a querela dell'offeso); 627 (sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 635, primo comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito).

2. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale: 689 (sommministrazione di bevande alcoliche a

minori o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691 (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); 726, primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).

3. Al giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:

a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;

b) reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;

c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie.

(A.C. 675 — sezione 16)

**ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 16.

(Sanzioni).

1. Con il decreto di cui all'articolo 14, l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace è modificato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena pecuniaria per un importo non superiore a lire 5 milioni e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive specifiche determinando la misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalla commisurazione con le attuali pene edittali;

b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, della conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nonchè dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

c) previsione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del tribunale.

(A.C. 675 — sezione 17)

**ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 17.

*(Procedimento penale
davanti al giudice di pace).*

1. Il procedimento penale davanti al giudice di pace è disciplinato, tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in com-

posizione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione della perseguibilità a querela dei reati;

b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, l'attività di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve specificate ipotesi, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione dell'imputato davanti al giudice, a meno che il pubblico ministero richieda l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace competente per territorio;

c) previsione che per taluni reati perseguibili a querela la citazione in giudizio possa essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa col ministero del difensore mediante ricorso al giudice di pace;

d) previsione che il giudice di pace fissi direttamente l'udienza o, nel caso in cui sia necessario svolgere indagini, trasmetta la notizia di reato alla polizia giudiziaria perché proceda ai sensi della lettera b);

e) previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero per l'esercizio delle sue facoltà e di strumenti idonei ad una puntuale formulazione dell'imputazione e ad un compiuto esercizio del diritto di difesa;

f) introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato;

g) obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al

reato, nonché in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione;

h) previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno;

i) ridefinizione delle ipotesi di concessione dei procedimenti che tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace e in introduzione di poteri discrezionali in capo al giudice quanto all'obbligo di rilevarne l'operatività;

l) svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, quando vi sia il consenso delle parti;

m) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano delegate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, che non le eserciti personalmente, ad uno dei soggetti di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

n) previsione della appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria;

o) previsione della non appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento con le quali sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

p) previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale e dei loro effetti, assicurando fra l'altro che i certificati richiesti dall'interessato non riportino le iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza è attribuita al giudice di pace.

(A.C. 675 — sezione 18)**ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 18.**

(Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa ».

(A.C. 675 — sezione 19)**ARTICOLO 21 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 21.**

(Emanazione del decreto legislativo).

1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 14 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Ministero di grazia e giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 14, predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'articolo 17.

4. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 14, organizzano un congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, in quanto applicabili.

(A.C. 675 — sezione 20)**ARTICOLO 22 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****CAPO III****NORME DI COORDINAMENTO, DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI****ART. 22.**

(Norma di coordinamento e di attuazione).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al Capo I.

(A.C. 675 — sezione 21)**ARTICOLO 23 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 23.**

(Norme transitorie in materia di nomina e di conferma.

Proroga dei giudici di pace in servizio).

1. Le nomine e le conferme a giudice di pace in forza degli avvisi di copertura dei posti di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 95 del 4 dicembre 1998, sono effettuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario integrato territorialmente competente.

2. Si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo anteriormente vigente. Tuttavia per la conferma a giudice di pace si prescinde dal requisito del limite massimo di età di settanta anni, fermo restando che l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

3. I magistrati nominati ai sensi dei commi 1 e 2, esclusi quelli confermati, assumono possesso dell'ufficio nei trenta giorni successivi allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

4. I giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui al comma 1 sono prorogati nelle loro funzioni fino alla presa di possesso dei rispettivi uffici da parte dei giudici di pace nominati o confermati all'esito delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. La proroga di cui al comma 4 cessa comunque di avere efficacia entro la data del 31 marzo 2000.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 23 DEL PROGETTO DI LEGGE**ART. 23.**

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

2. I magistrati nominati ai sensi del comma 1, esclusi quelli confermati, assumono possesso dell'ufficio nei trenta giorni successivi allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di sei mesi; si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo anteriormente vigente e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1999, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 1° aprile 1999, n. 84, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2000 ».

23. 1. La Commissione.

(A.C. 675 — sezione 22)**ARTICOLO 24 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 24.**

(Norma transitoria in materia di incompatibilità).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, non si procede alla dichiarazione di decadenza prevista dall'articolo

9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, nei casi in cui, pur ricorrendo le ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 8, comma 1, lettera *c-bis*), comma 1-*bis* e comma 1-*ter*, ultimo periodo, della predetta legge n. 374 del 1991, come introdotti dall'articolo 6 della presente legge, gli interessati provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a rimuovere le medesime cause di incompatibilità.

(A.C. 675 — sezione 23)

ARTICOLO 25 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 25.

(Limite numerico).

1. Per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nel corso del 1999, il numero dei giudici di pace complessivamente in servizio non può eccedere le 4.000 unità.

(A.C. 675 — sezione 24)

ARTICOLO 26 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 26.

(Messi di conciliazione).

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze

organiche esistenti, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, ed inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale. L'assunzione è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego e al superamento di separati concorsi riservati per titoli secondo i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previsti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del direttore generale competente da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono destinati ad uffici giudiziari compresi nel distretto di corte d'appello di appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in distretti limitrofi.

4. Il personale dipendente comunale che opera presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace avente sede nello stesso comune.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 26.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* che sono in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che hanno operato presso gli uffici di conciliazione, anche se soppressi, per un periodo di almeno due anni.

26. 5. La Commissione.

Al comma 4 sostituire le parole da: opera sino alla fine del comma *con le*

seguenti: che ha operato presso gli uffici di conciliazione, anche se soppressi, per un periodo continuativo di almeno due anni, presterà servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace avente sede nello stesso circondario.

26. 1. Carotti.

Al comma 4, dopo le parole: che opera aggiungere le seguenti: ovvero che ha operato per almeno due anni.

26. 3. Manzione.

Al comma 4 sostituire le parole: avente sede nello stesso comune con le seguenti: esistente nel circondario ed avente competenza anche per il comune già sede degli uffici di conciliazione soppressi.

26. 4. Manzione, Carotti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 4 sostituire la parola: comune con la seguente: circondario.

26. 2. Carotti.

(A.C. 675 — sezione 25)

ARTICOLO 27 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 27.

(Norma di copertura).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16.000 milioni per l'anno 1998, in lire 24.223 milioni per l'anno 1999 e in lire 56.304 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 24.223 milioni per l'anno 1999 e a lire 56.304 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 27 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 27.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia:

b) quanto a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27. 1. La Commissione.

(A.C. 675 e abb. — sezione 26)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che il trattamento dei magistrati onorari è caratterizzato da rilevanti disparità;

ritenuto che è ormai ineludibile l'esigenza di provvedere senza indugio al riordino del settore almeno sotto il predetto profilo;

impegna il Governo

a provvedere con ogni sollecitudine al riordino ed alla perequazione delle retribuzioni in atto vigenti per le diverse magistrature onorarie.

9/675-B/1 Gazzilli, Marotta.

PROGETTI DI LEGGE: S. 1388 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ MODIFICHE ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 (APPROVATO DAL SENATO) (4493-325-382-406-522-589-901-1089-1842-2036-2087-2341-2460-2550-2680-2818-3262-4466-5008-5173)

(A.C. 4493 — sezione 1)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Ampliamento dell'autonomia
degli enti locali).*

1. L'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *(Autonomia dei comuni e delle province).* — 1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie secondo il principio di sussidiarietà. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge

dello Stato e della regione, i comuni e le province operano secondo il principio di sussidiarietà, utilizzando l'intervento di famiglie, associazioni, comunità e imprese private ».

2. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « disciplina la » sono sostituite dalle seguenti: « indica i principi della »;

b) al comma 4, la parola: « determina » è sostituita dalla seguente: « indica »;

c) al comma 7, le parole: « fissa i criteri e le procedure » sono sostituite dalle seguenti: « indica i criteri e fissa le procedure » e le parole: « per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione » sono sostituite dalle seguenti: « per gli atti e gli strumenti della programmazione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: e ne coordina.

* **2. 3.** Tassone, Volontè.

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: e ne coordina.

* **2. 4.** Nardini.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica con le seguenti: ed impositiva nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e nell'ambito delle leggi.

2. 5. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le seguenti parole: e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. 6 Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire il capoverso 5, con il seguente:

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. 8. Massa.

Al comma 1, sostituire il capoverso 5, con il seguente:

5. L'attribuzione a comuni e province di funzioni proprie ha luogo secondo il principio di sussidiarietà istituzionale. Nell'esercizio di funzioni proprie e di quelle conferite loro dalle leggi dello Stato o della regione, i comuni e le province operano secondo il principio di sussidiarietà sociale, valorizzando l'intervento di famiglie, associazioni, comunità e imprese private

2. 2. Garra.

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.

2. 10. Nardini.

Al comma 1, capoverso 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: I comuni e le province esercitano altresì le funzioni conferite loro con legge dello Stato e della regione.

2. 9. Moroni.

Al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, sostituire le parole: conferite loro con legge dello Stato e della regione con le seguenti: non attribuite ad altri organi istituzionali.

2. 11. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: legge dello Stato e della regione aggiungere le seguenti: i propri statuti e regolamenti e nel rispetto dell'autonomia impositiva.

2. 12. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) il comma 7 è abrogato.

2. 16. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: le parole sino a: fissa le procedure» con le seguenti: la parola »fissa« è sostituita dalla seguente: »indica«

2. 17. Nardini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. I comuni e le province deliberano l'alienazione dei propri beni di interesse storico, culturale o artistico nei soli casi in cui non ne derivi danno alla loro conservazione ».

2. 1. Garra.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. L'articolo 9, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 è così modificato; le parole da « salvo quanto » sino

alla fine del comma, sono sostituite dalle parole: « salvo quanto delegato dallo stesso Ente ad altri soggetti ».

2. 18. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. L'articolo 10, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 è così modificato; le parole « quale ufficiale di Governo », sono sostituite dalle parole: « quale capo dell'Amministrazione eletto dai Cittadini ».

2. 19. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.